

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESE DI MEDICINA OLISTICA
DENOMINAZIONE, SCOPI, SEDE, DURATA.

Articolo 1: E' costituita una Associazione denominata "Associazione Pugliese di Medicina Olistica A.P.M.O."

Articolo 2: L'Associazione persegue il fine di promuovere la comunicazione tra discipline diverse e possibilmente la loro integrazione mediante un approccio responsabile e scientifico; favorire contatti fra soci aventi specifici interessi culturali, costituendo commissioni per le attività di maggior rilievo e organizzando incontri, convegni e corsi.

L'Associazione non ha alcuna finalità commerciale né fini di lucro; potrà occasionalmente effettuare operazioni di natura economica se ciò servirà al miglior raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3: La sede dell'Associazione sarà in via temporanea c/o il Dottor. Roberto Facecchia, Via P. Togliatti 7, 72023 Mesagne (BR) Tel/Fax 0831/778778.

Articolo 4: La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI E ORGANI

Articolo 5: Gli aderenti alla A.P.M.O. si distinguono in Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci a Vita.

Per queste due ultime categorie di soci non è dovuta alcuna quota di iscrizione e associativa. Sono Soci a Vita i Soci Fondatori e coloro ai quali l'Assemblea dei Soci Ordinari, acquisito il parere favorevole dei Soci Fondatori, attribuisce tale qualifica. Possono richiederne l'iscrizione tutti coloro che intendono dedicarsi allo studio, diffusione e ricerca della Medicina e dell'Odontoiatria Naturale e delle sue metodiche strumentali, della Scienza della Nutrizione, delle terapie di riabilitazione e posturologiche, del miglioramento della qualità della vita.

Articolo 6: I Soci Onorari ed i Soci a Vita hanno diritto alla partecipazione gratuita alle manifestazioni culturali ed ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Associazione, con esclusione dei corsi per i quali è previsto un numero limitato di partecipanti. I Soci Ordinari devono versare le quote sociali al Tesoriere entro il 1° marzo dell'anno, in caso di mancato pagamento entro detto termine il socio è automaticamente sospeso dalla sua qualifica e dall'esercizio dei relativi diritti.

Articolo 7: Sono Organi dell'Associazione: (1) L'Assemblea dei Soci; (2) Il Consiglio di Presidenza; (3) Il Collegio dei Provisori; (4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8: L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di Giugno, dal Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea deve essere convocata, entro 30 giorni, anche quando ne faccia richiesta un terzo dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea dei Soci: (1) approva il bilancio consuntivo; (2) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Presidenza; (3) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo (9): Hanno diritto di intervenire alle assemblee i soci che risultino regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti delle quote annuali.

Articolo (10): Ogni Socio nelle assemblee ha diritto a un voto non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

Articolo (11): L'Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, con l'intervento della metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le delibere aventi per oggetto modifiche dello Statuto l'Assemblea sarà valida in prima convocazione, con l'intervento del 75% degli aventi diritto e in seconda convocazione, con non meno del 50% degli aventi diritto. Per lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea sarà valida, anche in seconda convocazione, con l'intervento del 75% degli aventi diritto.

Articolo 12: Le assemblee presiedute dal Presidente in carica oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo da un membro del Consiglio di Presidenza o da un Socio designato dagli intervenuti.

Articolo 13: L'Assemblea dei Soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti mediante votazione palese. Le elezioni degli Organi dell'Assemblea si svolgeranno a scrutinio segreto. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole del 75% dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 14: Il consiglio di Presidenza è composto da 7 membri, e precisamente: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario, 3 Consiglieri. Il Consiglio di Presidenza resta in carica tre anni, al termine dei quali si procede alla elezione dei componenti, di cui quattro devono essere soci a vita, da scegliersi e nominarsi da parte dei soci a vita stessi ed al loro interno, mentre gli altri tre devono essere eletti dall'Assemblea dei soci ordinari. Il Presidente ed il Vicepresidente vanno scelti all'interno del consiglio di Presidenza, dai membri del Consiglio Stesso, tra i soci a vita.

Articolo 15: Il consiglio di Presidenza ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva ad altri organi e indirizza l'attività dell'associazione al perseguimento dello scopo.

Il Consiglio, fra l'altro: (1) fissa annualmente le quote a carico dei soci, (2) predisporre ed approva il bilancio preventivo, (3) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci., (4) delibera le convocazioni delle assemblee, (5) coordina il lavoro delle Commissioni, (6) accetta l'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 16: Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente oppure su richiesta di tre membri. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 17: qualora si renda vacante la carica di Presidente, il Vicepresidente ne assumerà le funzioni fino al termine del triennio. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Presidenza può

provvedere alla loro reintegrazione per cooptazione. La carica di Presidente e, in genere, le altre cariche non sono retribuite. Il Consiglio di Presidenza potrà deliberare rimborsi spesa.

Articolo 18: La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Presidente del consiglio di Presidenza.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI – SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 19: Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e due membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci resta in carica sei anni. La carica di proboviro è incompatibile con l'appartenenza al consiglio di Presidenza ed è riservata ai soci che abbiano in precedenza ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione. Nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di candidati aventi tale requisito la lista potrà essere integrata con soci a vita. Il Collegio dei Probiviri applica le sanzioni previste dal successivo articolo 20.

Articolo 20: Il socio che si rende colpevole di infrazione allo Statuto. Di comportamento contrastante con le norme dell'associazione o di violazione dell'etica professionale, incorre nelle seguenti sanzioni: (1) deplorazione; (2) sospensione temporanea; (3) esclusione.

Articolo 21 Le denunce al Collegio dei probiviri devono esser presentate per iscritto al Presidente del collegio tramite il segretario. Il collegio può anche proceder di propria iniziativa.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22: Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea e resta in carica tre anni. Il collegio dei revisori dei Conti vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, riferendone annualmente all'Assemblea.

BILANCIO CONSUNTIVO E RISERVE

Articolo 23: Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di giugno di ogni anno. L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato fino al 20% ad un fondo riserva Indisponibile e alla differenza ad un Fondo di riserva Disponibile. La Riserva Indisponibile potrà essere utilizzabile, con delibera del Consiglio di presidenza, esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi. La riserva disponibile potrà essere impegnata, in sede di bilancio preventivo, con delibera del consiglio di Presidenza.

Articolo 24: Qualora l'Associazione fosse destinataria di lasciti, eredità, donazioni e simili da parte di privati od enti, l'accettazione avverrà secondo le norme in materia ed i relativi importi andranno ad incrementare il Fondo di Riserva Indisponibile, salvo diversa disposizione del testatore o del donante.

NORME FINALI

Articolo 25: Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Qualora l'associazione venisse sciolta l'assemblea dei soci determinerà le modalità di liquidazione e le destinazioni dei fondi residui

Articolo 26: Tutte le controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto tra l'Associazione, i suoi organi ed i soci saranno deferite al collegio dei probiviri che agirà da arbitratore.

F.TO IMMACOLATA BIRTOLO—F TO ANGELA BUONSANTE-F.TOCARROZZO MARIA FLORA

F.TO BERNADETTE CRISTIANA CASTRIGNANO—F.TO ANNA RITA CAVALIERE F.TO RUGGIERO CHIUMMO- F.TO DELPRETE MASSIMO FRANCESCO – F.TO DI SAVINO DANILA –F.TO ROBERTO FACECCHIA –F.TO FRIGIONE FLAVIO F.TO COSIMO GRASSI –F,TO GIOVANNA LEOZAPPA-F.TO ITALO LONGO –F.TO PASQUALE LOPERFIDO –F.TO FRANCESCO RAGUSA –F.TO SMALDINO PAOLO –F.TO ANDREA SPAGNULO –F.TO VALENTINIFRANCESCO –F.TO VARRATTA SABATINO ANTONIO F.TO VITO GIAMPAOLO VITA –F.TO GIUSEPPE AMBROSI NOTAIO (sigillo)